Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 ottobre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 160 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Forte dei Marmi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 agosto 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la via P. Ignazio da Carrara e zone adiacenti site nell'ambito del territorio comunale di Forte dei Marmi;

Considerato che il verbale della commissione suddetta è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Forte dei Marmi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce per il notevole complesso di pini e lecci secolari una mirabile oasi di verde — caratteristica paesaggistica del panorama alberato che in Versilia si svolge dal mare verso i monti — di suggestiva bellezza e fusione nell'abitato circostante, sì da formare un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La via P Ignazio da Carrara e zone adiacenti site nel territorio del comune di Forte dei Marmi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal limite della zona già vincolata con decreto ministeriale 21 agosto 1952 fino alla linea di confine del comune stesso, intendendosi inclusa la sede stradale più una striscia di terreno posta a nord-ovest, per una profondità di m. 150 a partire dalla mezzeria della strada predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Forte dei Marmi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

L'anno millenovecentosettantuno (1971) e questo giorno di martedì ventiquattro (24) del mese di agosto alle ore 15,30, si è riunita in Lucca, presso la sede della provincia, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

FORTE DEI MARMI - Vincolo terreni boschivi limitrofi via P. Ignazio da Carrara, minacciati dai lavori per l'autostrada Sestri L.-Livorno.

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie, sita in comune di Forte dei Marmi, che comprende la via Padre Ignazio da Carrara, a partire dal limite della zona già vincolata con decreto ministeriale 21 agosto 1952 fino alla linea di confine del comune medesimo, intendendosi inclusa la sede stradale più una striscia di terreno posta a nord-ovest per una profondità di m. 150 a partire dalla mezzeria della strada predetta.

(11639)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cavaso del Tomba.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinarē di Costalunga in comune di Cavaso del Tomba;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cavaso del Tomba;

Visto l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal rag. Antonio Bolzone, sindaco protempore del comune di Cavaso del Tomba, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce per la conformazione del terreno, per la flora, per la distribuzione e l'ubicazione dei fabbricati, parte integrante del complesso dei « Colli Asolani », per le medesime ed inconfondibili caratteristiche ed in particolare per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona collinare di Costalunga sita nel territorio del comune di Cavaso del Tomba ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: la mezzeria del torrente Ponticello;

est e *sud*: il confine con i comuni di Monfumo e Castelcucco;

ovest: il confine con il comune di Possagno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Cavaso del Tomba provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 73 dell'adunanza tenutasi il giorno 7 dicembre 1971 per trattare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) *Proposta di vincolo della zona collinare di Costalunga in comune di Cavaso del Tomba.*

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso: a' sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 20 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela per la zona collinare di Costalunga di Cavaso del Tomba segnata in rosso nella allegata planimetria e così delimitata:

nord: la mezzeria del torrente Ponticello;

est e *sud*: il confine con i comuni di Monfumo e Castelcucco;

ovest: il confine con il comune di Possagno.

La proposta messa ai voti dal presidente viene approvata da tutti i membri della commissione ad eccezione del sindaco di Cavaso, che vota contrario, e del dott. Gregorj, rappresentante degli industriali, che dichiara di astenersi.

(11642)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Riconoscimento di ente collaudatore tedesco di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compresi, liquefatti o disciolti, alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti e materiali, provenienti dall'estero;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1972, relativo al riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 136 del 26 maggio 1972;

Ritenuto che il Technischer Überwachungs-Verein Frankfurt am Main, 6 Frankfurt/M 16, Savignystrasse 42, ha cambiato la propria denominazione in Technischer Überwachungs-Verein Hessen e V., 6 Frankfurt/M 16, Savignystrasse 42;

Ritenuto che quest'ultimo organismo collaudatore è riconosciuto dalla competente autorità della Repubblica federale di Germania;

Considerata l'opportunità di modificare il proprio decreto del 28 marzo 1972, sopra citato;

Decretano:

Articolo unico

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 1972, relativo al riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 26 maggio 1972, l'organismo denominato Technischer Überwachungs-Verein Frankfurt am Main, 6 Frankfurt/M 16, Savignystrasse 42, è sostituito dal seguente:

Technischer Überwachungs-Verein Hessen e V., 6 Frankfurt/M 16, Savignystrasse 42.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11734)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Caratteristiche degli assegni di conto corrente postale trasferibili, non trasferibili e fiduciari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 124, 132, 133 e 134 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Ritenuta la necessità di determinare le caratteristiche degli assegni trasferibili e degli assegni non trasferibili e di fissare i limiti di importo entro i quali essi sono riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale ed oltre i quali essi sono riscuotibili soltanto in un determinato ufficio della località indicata dal traente;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 30 maggio 1973, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non saranno stati istituiti e distribuiti appositi moduli, saranno impiegati, per l'emissione degli assegni trasferibili e degli assegni non trasferibili, i moduli in uso alla data del 3 maggio 1973.

L'assegno postale sarà considerato trasferibile quando sia stato tratto con l'esplicita clausola « trasferibile » o « all'ordine » e sia stato vistato dall'ufficio dei conti correnti postali nelle forme previste per gli assegni all'ordine dalle norme vigenti al 3 maggio 1973; negli altri casi l'assegno sarà considerato « non trasferibile ».

Art. 2.

Gli assegni trasferibili non possono essere emessi per un importo inferiore a L. 1000 e superiore a lire 1.000.000 e sono pagabili dopo il visto dell'ufficio dei conti correnti, presso qualunque ufficio postale, nei limiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099.

Per il visto, la tassazione, la spedizione, il recapito, il pagamento e la contabilizzazione degli assegni trasferibili sono applicabili, fino all'entrata in vigore del regolamento che sarà emanato in applicazione dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, le disposizioni regolamentari e le istruzioni in vigore alla data del 3 maggio 1973 per gli assegni all'ordine.

Art. 3.

Gli assegni non trasferibili sono riscuotibili presso qualunque ufficio postale abilitato al pagamento degli assegni postali, qualora non eccedano singolarmente l'importo di L. 50.000.

Gli assegni di importo eccedente quello indicato nel precedente comma sono pagabili esclusivamente presso l'ufficio postale della località di destinazione specificato a tergo del titolo mediante il bollo apposto dall'ufficio stesso; il pagamento può essere tuttavia effettuato da altro ufficio, previa conferma dell'ufficio di localizzazione o dell'ufficio dei conti correnti postali.

Per il visto, la tassazione, la spedizione, il recapito, il pagamento e la contabilizzazione degli assegni non trasferibili, di importo superiore a L. 50.000, sono applicabili, fino all'entrata in vigore del regolamento che sarà emanato in applicazione dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, le disposizioni regolamentari e le istruzioni in vigore alla data del 3 maggio 1973 per gli assegni localizzati.

Le stesse norme sono applicabili per il visto, la tassazione, il pagamento e la contabilizzazione degli assegni non trasferibili di importo non eccedente le lire 50.000; essi sono spediti direttamente al beneficiario in via ordinaria dall'ufficio dei conti correnti che li ha vistati.

Art. 4.

Fino a quando non saranno istituiti appositi moduli per gli assegni fiduciari, questi possono essere tratti sui comuni moduli di assegno (Mod. ch 16) e saranno considerati tali esclusivamente quelli che i beneficiari o gli ultimi giratari presentino per l'incasso « a vista » presso gli uffici abilitati o quelli, eccezionalmente, inviati dai medesimi aventi diritto all'ufficio dei conti correnti per l'apposizione del visto.

Per la tassazione, i limiti d'importo, le modalità di pagamento e la contabilizzazione degli assegni fiduciari presentati a vista, fino all'entrata in vigore del regolamento che sarà emanato in applicazione dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni regolamentari e le istruzioni in vigore alla data del 3 maggio 1973 per gli assegni « a vista ».

Per gli assegni rilasciati al prenditore in forma fiduciaria ed inviati, eccezionalmente, all'ufficio detentore del conto traente per l'apposizione del visto, sono applicabili le stesse norme indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto, secondo che rechino o meno girate.

Art. 5.

Gli assegni riscuotibili a vista ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del testo unico, non possono eccedere l'importo di cinque milioni.

Si applicano agli assegni suddetti le disposizioni del capo IX dell'I.G.S.D. - parte IV.

Il presente decreto entra in vigore dieci giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1973

Il Ministro: TOGNI

(11752)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Caglio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Caglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caglio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalla strada e dai punti di vista accessibili al pubblico ed in essa compresi. Il territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno, in parte boscoso, che si concludono nella piana che scende poi dolcemente verso la Brianza, formando un quadro naturale di alto interesse panoramico. L'abitato del capoluogo ed i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Caglio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio confina: a nord con il territorio comunale di Sormano, ad est col territorio comunale di Asso, a sud con il territorio comunale di Rezzago e Caslino d'Erba, ad ovest con il territorio comunale di Faggeto Lario e Nesso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Caglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 - millenovecentosettanta - alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) CAGLIO: vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, presente il sindaco del comune di Caglio, ing. De Mattia Carbonini Pietro, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Caglio.

Il territorio comunale di Caglio confina: a nord col territorio comunale di Sormano, ad est col territorio comunale di Asso, a sud col territorio comunale di Rezzago e Caslino d'Erba, ad ovest col territorio comunale di Faggeto Lario e Nesso.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto; dopo discussione, all'unanimità dei voti, astenuto il sindaco delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4, dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Caglio.

(*Omissis*).

(11643)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.

Modifica delle competenze territoriali delle circoscrizioni aeroportuali di Pisa e di Roma-Urbe.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 688 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1968 concernente la determinazione delle circoscrizioni di aeroporto;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1973 concernente la costituzione della direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe;

Considerata l'opportunità, in relazione ad obbiettive esigenze funzionali dell'Amministrazione, di procedere ad una modifica delle competenze territoriali delle circoscrizioni aeroportuali di Pisa e di Roma-Urbe;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° novembre 1973 la competenza territoriale delle circoscrizioni aeroportuali di Roma-Urbe e di Pisa è determinata come segue:

Roma-Urbe: provincie di Roma (esclusi gli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino), Perugia, Rieti, Terni, Viterbo;

Pisa: provincie di Pisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa, La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro: PRETI

(11750)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Approvazione della convenzione stipulata fra le società « Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft », con sede in Vienna, e la società « Vita - compagnia di assicurazioni sulla vita », con sede in Zurigo, per il trasferimento del portafoglio vita dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1972 con il quale è stato approvato l'atto di concentrazione del complesso aziendale riguardante l'esercizio assicurativo dei rami danni della rappresentanza generale per l'Italia della società « Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft », con sede in Vienna, nella società per azioni Danubio - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma;

Vista la delibera, in data 7 luglio 1972, dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società austriaca « Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft », con sede in Vienna, di trasferire il portafoglio vita della propria rappresentanza generale per l'Italia in Roma « Danubio » ad altra impresa assicuratrice, conferendo a tal uopo procura speciale al rappresentante sig. Amedeo Marchisio;

Vista la delibera in data 10 aprile 1973 del consiglio di amministrazione della società « Vita - compagnia di assicurazioni sulla vita », con sede in Zurigo, che autorizza la propria rappresentanza generale per l'Italia ad acquisire il portafoglio del ramo vita della rappresentanza generale per l'Italia della predetta « Donau », dandone procura speciale al rappresentante dott. Giuseppe Barberis;

Visto l'atto di convenzione per notaio Garibaldi Talani, in data 28 giugno 1973, stipulato fra le due predette società per l'esecuzione di tale trasferimento;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce i termini e le modalità del trasferimento, regolando il passaggio tra le parti dei diritti e degli oneri relativi al portafoglio trasferito, in particolare per quanto attiene le riserve tecniche regolarmente costituite;

Considerato che col trasferimento di cui trattasi si verificano le condizioni e sussistono le garanzie prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari;

Vista la domanda presentata dalle due citate società per l'approvazione della convenzione di cui trattasi;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia, la convenzione stipulata in data 28 giugno 1973, in ordine alle deliberazioni indicate nelle premesse fra la società « Donau - Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft » con sede in Vienna, e la società « Vita - compagnia di assicurazioni sulla vita » con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, per il trasferimento del portafoglio relativo alle assicurazioni sulla vita dalla prima alla seconda delle citate società.

Roma, addì 1° ottobre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(11739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 353, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 10 marzo 1971, proposto dal sig. Matteo De Lucia, coadiutore in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 1970, n. 1980, con il quale è stata riconosciuta al ricorrente, per l'invalidità conseguita in servizio, l'attribuzione del primo aumento periodico di stipendio nella qualifica di applicato aggiunto.

(11780)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria concessa all'impresa Ital-Agro per l'esercizio dell'officina di produzione di presidi sanitari sita in Grugliasco.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1973, in base all'esito definitivo delle ispezioni effettuate, è respinta l'istanza dell'impresa Ital-Agro diretta ad ottenere l'autorizzazione definitiva alla produzione ed al confezionamento di presidi sanitari della propria officina sita in Grugliasco (Torino).

Viene conseguentemente revocata l'autorizzazione provvisoria concessa all'impresa Ital-Agro per l'esercizio dell'officina predetta con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

Il predetto decreto 29 settembre 1973 sarà notificato all'impresa interessata a cura dell'ufficio del medico provinciale di Torino e di esso sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di notifica del decreto all'impresa Ital-Agro dovrà cessare ogni operazione di produzione e confezionamento di presidi sanitari presso l'officina di Grugliasco.

(11779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 9 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	565,50	565,50	565,50	565,50	565 —	565,50	565,35	565,50	565,50	565,50
Dollaro canadese .	562 —	562 —	561,10	562 —	560,75	562 —	561,70	562 —	562 —	562 —
Franco svizzero .	187,46	187,46	187,30	187,46	187,10	187,45	187,42	187,46	187,46	187,45
Corona danese .	99,95	99,95	100 —	99,95	99,25	99,95	99,89	99,95	99,95	99,90
Corona norvegese .	103,50	103,50	103,50	103,50	102,80	103,50	103,40	103,50	103,50	103,50
Corona svedese .	134,65	134,65	134,50	134,65	134,25	134,65	134,60	134,65	134,65	134,60
Fiorino olandese	225,62	225,62	225,50	225,62	224,50	225,60	225,55	225,62	225,62	225,60
Franco belga .	15,324	15,324	15,3075	15,324	15,28	15,32	15,32	15,324	15,32	15,32
Franco francese	133,39	133,39	133,35	133,39	132,50	133,40	133,40	133,390	133,39	133,39
Lira sterlina .	1364,45	1364,45	1364,25	1364,45	1363 —	1364,40	1364 —	1364,45	1364,45	1364,40
Marco germanico . . .	234,34	234,34	234,45	234,34	233,75	234,35	234,22	234,34	234,34	234,30
Scellino austriaco .	31,6175	31,6175	31,63	31,6175	31,50	31,60	31,62	31,6175	31,61	31,60
Escudo portoghese .	24,28	24,28	24,30	24,28	24,15	24,27	24,30	24,28	24,28	24,28
Peseta spagnola	9,966	9,966	9,96	9,966	9,90	9,96	9,9625	9,966	9,96	9,95
Yen giapponese	2,1245	2,1245	2,13	2,1245	2,12	2,12	2,1250	2,1245	2,12	2,12

Media dei titoli del 9 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	107,625
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	90,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,70
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,525
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,725
» 5,50 % » » 1968-83 .	91,675
» 5,50 % » » 1969-84 . .	95,90
» 6 % » » 1970-85 .	99 —
» 6 % » » 1971-86 .	98,65
» 6 % » » 1972-87 .	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . .	100,075
» » » 5 % 1977 . .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	94,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	565,425
Dollaro canadese .	561,85
Franco svizzero	187,44
Corona danese .	99,92
Corona norvegese	103,45
Corona svedese	134,625
Fiorino olandese .	225,585
Franco belga	15,322
Franco francese	133,395
Lira sterlina .	1364,225
Marco germanico	234,28
Scellino austriaco	31,619
Escudo portoghese .	24,29
Peseta spagnola	9,964
Yen giapponese	2,125

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

36ª Estrazione cartelle 4,50 % ordinario

Si notifica che il giorno 29 ottobre 1973, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 36ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1974, n. 460 titoli, pari al n. 7422 cartelle, per il complessivo importo di capitale nominale di L. 7.422.000:

n. 97 titoli unitari	- capitale nominale		L.	97.000
n. 93 titoli quintupli	»	»	»	465.000
n. 94 titoli decupli	»	»	»	940.000
n. 96 titoli ventupli	»	»	»	1.920.000
n. 80 titoli cinquantupli -	»	»	»	4.000.000
n. 460			L.	7.422.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

(11745)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 2, sulla proposta del Ministro per la difesa, su conforme parere del Consiglio di Stato, viene accolto il ricorso straordinario prodotto dal maresciallo capo di sanità in servizio permanente Domenico Baccaro avverso la rimozione dal grado per motivi disciplinari

(11781)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Domenico Lubelli, nato a Carpignano Salentino (Lecce) il 9 ottobre 1920, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Bari in data 10 gennaio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Bari.

(11775)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Antonio Pellegrino, nato a Marsala il 20 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 22 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(11776)

Il dott. Carmelo Lo Iacono, nato a Palermo l'8 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 18 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(11777)

Il dott. Antonio Mario Fabrizi, nato a Montefalco l'11 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 28 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(11778)

Il dott. Pietro Butini, nato a Castiglione in Teverina (Viterbo) l'11 agosto 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Siena in data 12 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(11537)

Il dott. Vincenzo Tranfaglia, nato ad Apice (Benevento) il 6 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 16 maggio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11538)

Il dott. arch. Ezio Catalano, nato a Bologna il 14 settembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dall'Università di Roma in data 16 giugno 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11539)

Il dott. Giammario Carletti, nato a Iesi il 22 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11544)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 135, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'insegnante tecnico pratico non di ruolo prof. Vignoli Marcello avverso la decisione del provveditore agli studi di Grosseto, in data 22 gennaio 1969, reiettiva del ricorso gerarchico prodotto dall'interessato contro la sanzione disciplinare della « censura » inflittagli dal preside dell'istituto tecnico nautico di Porto Santo Stefano.

(11766)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 236, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti dai professori Cambi Renzo e Cessari Federico avverso le decisioni della commissione provinciale ex art. 11 della legge n. 282-1969, con le quali sono stati respinti i ricorsi presentati dagli insegnanti medesimi avverso l'inclusione dei professori Puntoni Vinicio ed Elenzini Antonio nella graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento di « impianti elettrici e disegno costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno » negli istituti tecnici industriali della provincia di Pisa per l'anno scolastico 1969-70.

(11765)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 137, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Marzo Riccardo, insegnante non di ruolo di materie giuridiche ed economiche, avverso la decisione del 4 dicembre 1968 della commissione per i ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Lecce, in materia di nomina per 4 ore settimanali di lezione (corso completo) presso l'istituto tecnico industriale di Cesarano e per 6 ore settimanali di lezione presso l'istituto tecnico commerciale di Maglie (completamento di orario).

(11767)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 318, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Grandinetti, docente non di ruolo negli istituti tecnici industriali, avverso il provvedimento con il quale, a modifica di precedente nomina, venne nominato insegnante incaricato a tempo indeterminato di elettrotecnica ed impianti, per 15 ore settimanali, presso l'istituto tecnico industriale di Cosenza.

(11768)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 233, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Bordone Ernesto, incaricato triennale di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Genova, avverso il « richiamo » inflittogli con ministeriale n. 14523 del 13 dicembre 1967.

(11769)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 321, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Pietro Bennardo, applicato di R.O. in servizio presso il secondo istituto tecnico industriale di Palermo, avverso la richiesta di rimborso della somma di L. 80.720 rivoltagli dal preside dell'istituto con nota n. 1880 del 23 aprile 1968.

(11764)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 238, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Calarco Diego avverso il diniego, contenuto in una nota del preside dell'istituto tecnico commerciale di Marsala, di liquidazione del pagamento relativo a tre ore di insegnamento in eccedenza all'orario di cattedra.

(11762)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 133, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 2 agosto 1969 dal prof. Tommasi Francesco avverso il mancato riconoscimento, agli effetti della promozione ad insegnante ordinario, del periodo trascorso in aspettativa per il compimento del servizio militare di leva.

(11763)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 240, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. D'Altorio Celso avverso la mancata applicazione nei suoi confronti delle norme di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, che prevedono benefici in favore degli orfani di guerra, ai fini dell'inclusione nel primo turno di nomine in base alla graduatoria di lingua francese negli istituti tecnici commerciali, formulata ai sensi dell'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(11761)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1973, registro n. 31 Finanze, foglio n. 188, è stato respinto il ricorso prodotto in data 5 marzo 1969 dal vice direttore di dogana a riposo Zallocco Antonio, avverso il mancato accoglimento della istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità « blefarocongiuntivite » da lui sofferta e, in via subordinata, avverso il provvedimento di dispensa dal servizio adottato nei suoi confronti dall'amministrazione.

(11687)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1973, registro n. 31 Finanze, foglio n. 223, è stato respinto il ricorso prodotto in data 24 ottobre 1969 dall'ispettore di dogana a riposo Brighina Giovanni avverso il mancato accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'infermità « pericardite e pleurite di natura reumatica » già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

(11688)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Lagosanto

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1419 del 14 settembre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Lagosanto (Ferrara) con deliberazione n. 12 del 18 marzo 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11614)

Approvazione del piano di zona del comune di Goro

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1443 del 14 settembre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Goro (Ferrara) con deliberazione n. 48 del 6 luglio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11621)

Approvazione del piano di zona del comune di Camposanto

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1442 del 14 settembre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Camposanto (Modena) con deliberazione n. 119 del 24 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11622)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a sedici posti di segretario e documentalista nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di segretario e documentalista nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado;

F) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

G) l'idoneità fisica.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente articolo 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. Le prove scritte comprenderanno:

1) nozione di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;

b) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

c) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaparto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si cosiderano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 32° anno di età dovranno produrre i relativi documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale

sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la *qualifica di segretari e documentalisti nel ruolo della* carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede in Roma.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rama, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1973
Registro n. 61, *foglio n.* 288

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di segretario e documentalista nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11628)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 1246 in data 28 giugno 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 867 in data 10 aprile 1972 con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice;

Atteso che il rag. Vittorio Senise, presidente della citata commissione ha fatto conoscere di essere impossibilitato, per motivi di salute, a presiedere i lavori concorsuali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

In sostituzione del rag. Vittorio Senise le funzioni di presidente della commissione giudicatrice di cui alle premesse saranno disimpegnate dal dott. Carlo D'Alessandro, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Milano, addì 31 agosto 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità
RIVOLTA

(11791)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Genova n. 560, in data 1° febbraio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1970;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 25 del 4 gennaio 1972, modificata con decreto del presidente della giunta regionale n. 837 del 3 maggio 1973;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice medesima;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Ripoli Renzo	punti	68,359
2. De Matteis Vincenzo .	»	66,753
3. Queirolo Riccardo	»	61,906
4. Chelucci Luciano	»	61,352
5. Tripepi Antonio .	»	60,102
6. Borlasca Vincenzo	»	59,908
7. Castronovo Renato .	»	59,350
8. Timossi Federico	»	59,027
9. Galeazzi Caterino	»	58,576
10. Castagnoli Carlo	»	57,117
11. Parodi Giovanni .	»	55,560
12. Montegazza Franco .	»	55,000
13. Massaro Alberto .	»	53,007
14. Nicora Aldo .	»	51,700
15. Ariè Marcello	»	44,668

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 agosto 1973

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio provvedimento n. 6 in data 3 agosto 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe in concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 55 del citato regio decreto n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Dichiara

i seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ripoli Renzo: consorzio Sestri Levante 2ª condotta Casarza Ligure;
2) De Matteis Vincenzo: zona 1ª - Nervi;
3) Queirolo Riccardo: zona 21ª - Terralba;
4) Chelucci Luciano: zona 17ª - Marassi;
5) Tripepi Antonio: S. Colombano Certenoli;
6) Borlasca Vincenzo: zona 22ª - Prè;
7) Castronovo Renato: zona 12ª - Oregina;
8) Timossi Federico: zona 25ª - Voltri Capoluogo;
9) Galeazzi Caterino: zona 15ª - Prà;
10) Castagnoli Carlo: zona 32ª - Sampierdarena - Orientale;
11) Parodi Giovanni: isola del Cantone;
12) Mantegazza Franco: zona 38ª - Cornigliano;
13) Massaro Alberto: zona 41ª - Sestri - Borzoli;
14) Nicora Aldo: Tiglieto;
15) Ariè Marcello: consorzio Lumarzo-Neirone-Moconesi-Tribogna.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 agosto 1973

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(11407)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1000 in data 10 febbraio 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971 (condotta medica Laigueglia - Consorzio medico Piana Crixia-Merana);

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con delibera della giunta regionale n. 1312 del 28 settembre 1972;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice medesima;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse così formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Franceschi Niso	punti	65,603
2. Estienne Giovanni	»	57,529
3. Casati Alberto	»	55,384
4. Giordano Giacomo	»	51,918

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 2 agosto 1973

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio provvedimento n. 39461 in data 2 agosto 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971 (condotta medica Laigueglia Consorzio medico Piana Crixia-Merana);

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 55 del citato regio decreto n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Dichiara

i seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Franceschi Niso: condotta Laigueglia;

2) Estienne Giovanni: consorzio medico Piana Crixia-Merana.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 2 agosto 1973

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(11468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00944 in data 25 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per medici condotti p.v. al 30 novembre 1969;

Considerato che il dott. Michele Di Sieno, componente della citata commissione giudicatrice è stato collocato a riposo;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del succitato componente;

Vista la nuova designazione della prefettura di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 00944 in data 25 gennaio 1972 il dott. Osvaldo Serianni, funzionario della prefettura di Catanzaro, è nominato componente della commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Michele Di Sieno, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 26 settembre 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(11792)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1973, n. **32.**

Norme per lo statuto del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 2 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

ORDINAMENTO

Art. 1.

Ruoli e qualifiche funzionali

I dipendenti della Regione sono inquadrati in un unico ruolo organico che comprende le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti a mansioni omogenee:

ausiliario;
commesso;
operatore;
collaboratore;
istruttore;
funzionario;
responsabile di settore.

Le dotazioni organiche delle singole qualifiche ed unità organizzative, stabilite globalmente in via provvisoria nell'allegata tabella *A*, saranno determinate con legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la quale dovrà tra l'altro stabilire, per ciascuna delle qualifiche funzionali, le unità spettanti al consiglio regionale per la sua organizzazione interna ed amministrativa.

Art. 2.

Contenuti professionali delle qualifiche funzionali

a) *Ausiliario*.

Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che svolge le pure mansioni di pulizia degli uffici.

b) *Commesso*.

Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che disimpegna il servizio di custodia o di anticamera e d'aula, regola l'accesso del pubblico agli uffici fornendo semplici informazioni, esegue la dislocazione dei fascicoli e di oggetti minuti d'ufficio, provvede al prelievo e spedizione della corrispondenza presso gli Uffici postali, esegue piccole commissioni inerenti a compiti d'ufficio, provvede all'apertura e chiusura degli uffici in assenza del custode.

c) *Operatore*.

Appartiene a quella qualifica funzionale il personale addetto a mansioni manuali che richiedono una particolare qualificazione.

d) *Collaboratore*.

Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che disimpegna mansioni esecutive di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, anche mediante l'uso ripetitivo di segni e simboli impiegando un metodo di lavoro già prestabilito o disimpegna mansioni specializzate.

e) *Istruttore*.

Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che nell'ambito dell'unità organizzativa di cui fa parte, disimpegna mansioni che implicano anche discrezionalità ed attengono ad adempimenti istruttori sino all'emanazione di atti vincolati a compiti di studio, ricerca, consulenza, progettazione, semprechè detti compiti rientrino nelle competenze stabilite dagli ordinamenti che regolano l'esercizio delle libere professioni. Tale personale può essere chiamato a far parte di commissioni e comitati.

f) *Funzionario.*

Appartiene a questa qualifica funzionale il personale che esplica mansioni comportanti l'assolvimento di compiti nel campo tecnico ed amministrativo implicanti una autonoma elaborazione concettuale della materia ed il possesso di particolari competenze in specifici campi. Egli risponde del contenuto e dei risultati delle proprie prestazioni e di quelle degli altri dipendenti regionali assegnati all'unità organizzativa che si sia affidata alla sua responsabilità.

Gli appartenenti a questa qualifica funzionale partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati.

g) *Responsabile di settore.*

Gli appartenenti a questa qualifica funzionale svolgono, in applicazione delle leggi e dei regolamenti nonchè delle direttive impartite dai competenti organi regionali, mansioni di direzione e di propulsione con più vaste responsabilità in relazione all'unità organizzativa cui sono assegnati. Essi partecipano ad organi collegiali, a commissioni ed a comitati.

TITOLO SECONDO
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 3.
Assunzione (concorso pubblico)

L'assunzione degli impiegati regionali per ciascuna qualifica funzionale cd il passaggio a qualifica funzionale diversa da quella ricoperta avvengono per pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami. Il concorso è bandito all'inizio di ogni anno, entro il 31 marzo, per tutti i posti appartenenti alla medesima qualifica funzionale che si sono resi vacanti nell'anno precedente, con decreto del Presidente della Giunta da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale e nei principali quotidiani della Regione.

Possono essere ammessi al concorso anche i posti che si rendano vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo nel corso dell'anno. In tal caso le norme dei vincitori, qualora il concorso sia espletato prima, sono conferite al verificarsi della vacanza.

Il termine della presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale

Art. 4.
Requisiti di ammissione

Con apposita legge regionale saranno stabiliti i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per ciascuna qualifica funzionale o per singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee compresi nelle medesime qualifiche.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso viene disposta con decreto motivato dal presidente della giunta soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.
Svolgimento del concorso

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà per i concorsi di ammissione a ciascuna qualifica funzionale, a singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica:

a) le materie e le prove tecniche ed attitudinali oggetto di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici assicurando la partecipazione di esperti delle diverse discipline tecniche oggetto di esame e di rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i criteri per la valutazione dei risultati delle prove per la formazione della graduatoria;

d) i termini per lo svolgimento delle operazioni di concorso, in modo che l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori intervengano entro il 30 settembre.

Art. 7.
Assunzione obbligatoria, riserva dei posti e preferenze

In ciascun concorso il 30 % dei posti per cui questo è indetto è riservato al personale dipendente della Regione alla data del bando, quale che sia la qualifica di appartenenza.

Se i posti messi a concorso sono in numero inferiore a tre è riservato un posto, se il posto messo a concorso è uno solo non si fa luogo a riserva.

Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle preferenze stabilite secondo le vigenti disposizioni per l'ammissione alle qualifiche funzionali di cui all'art. 1.

Art. 8.
Utilizzazione della graduatoria

Entro il 31 ottobre la giunta regionale, seguendo l'ordine della graduatoria, nomina i candidati idonei in sostituzione dei vincitori rinunciatari o decaduti.

Art. 9.
Nomina

La nomina in prova ad impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su delibera della giunta stessa che approva la graduatoria del concorso ed è comunicata all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve prendere servizio.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti economici dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio.

Art. 10.
Accettazione della nomina

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

In mancanza di dichiarazione espressa il nominato si intende rinunciatario.

Art. 11.
Decadenza della nomina

Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nello atto di nomina.

Art. 12.
Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi effettivi dalla data di inizio del servizio.

Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta servizio in almeno due unità organizzative.

Entro un mese dal termine del periodo di prova il presidente della giunta regionale, sentito il parere del consiglio del personale, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego con proprio decreto motivato.

Nel caso di conferma il decreto provvede ad assegnare le attribuzioni definitive presso una unità organizzativa.

La nomina si intende confermata qualora sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.

Art. 13.
Promessa solenne e giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio Stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della giunta o ad un delegato, giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio Stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

Art. 14.
Personale delle Segreterie particolari e del Gabinetto

Il presidente della giunta, sentita la giunta, provvede alla nomina del proprio capo di gabinetto e della segreteria propria.

La nomina del personale della segreteria particolare del presidente del consiglio è disposta dal presidente del consiglio sentito l'ufficio di presidenza.

Le nomine di cui ai commi precedenti sono revocabili in ogni tempo e con le stesse modalità.

TITOLO TERZO

STATO GIURIDICO

Art. 15.

Attribuzioni

L'impiegato, trascorso con esito favorevole il periodo di prova, ha diritto ad esercitare attribuzioni corrispondenti alla qualifica funzionale ricoperta.

All'impiegato possono essere conferite temporaneamente e per comprovate esigenze di servizio attribuzioni diverse da quelle determinate nell'atto di conferma della nomina purchè corrispondenti alla qualifica funzionale in cui si trova ed equivalente dal punto di vista professionale, d'intesa con il consiglio del personale.

Art. 16.

Attribuzioni e qualifica superiore

In attesa dell'espletamento del concorso, con le modalità di cui all'articolo precedente possono essere conferite all'impiegato attribuzioni corrispondenti a qualifica funzionale superiore rispetto a quella ricoperta, per un periodo non superiore a sei mesi per una sola volta, sentito il consiglio del personale.

Il conferimento dà diritto ad una indennità che equipari la retribuzione, limitatamente alla durata dell'incarico, al trattamento economico complessivo previsto per la qualifica funzionale superiore.

Art. 17.

Mutamento di mansioni

Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse da quelle precedentemente svolte ma appartenenti alla stessa qualifica funzionale, vi provvede la giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative tenuto conto delle eventuali richieste dell'interessato e della qualificazione professionale in attuazione di preventivi programmi di aggiornamento.

L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta da una prova di riqualificazione e di adattamento alle nuove mansioni, ove ciò risulti necessario, della durata di due anni.

Art. 18.

Stabilità

L'impiegato ha diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, salvo il verificarsi di una delle cause previste come motivi di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 19.

Sede

Nel mese di giugno è pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione l'elenco delle sedi che si sono rese vacanti o che si renderanno vacanti nei successivi sei mesi.

I trasferimenti di sede sono disposti con decreto motivato del presidente della giunta, previa delibera di giunta, su domanda dell'interessato o d'ufficio, sentito l'interessato, per comprovate esigenze organizzative o inerenti al buon andamento dell'ufficio.

La giunta regionale dispone i trasferimenti tenendo conto della residenza, delle condizioni di famiglia e dell'anzianità di servizio complessiva dell'impiegato, nonchè delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 10 gennaio 1957, n. 3 e d'intesa, in ogni caso, con il consiglio del personale.

Art. 20.

Riposo settimanale

L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale che, di regola, coincide con il sabato e la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni saranno, comunque, assicurati i servizi essenziali.

Qualora all'impiegato sia chiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un giorno feriale, su sua indicazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 21.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di trenta giorni.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nello anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunziabile.

Le ulteriori modalità sono stabilite con regolamento, in attuazione di accordi sindacali.

Art. 22.

Assenze

In caso di malattia o di altro grave impedimento il dipendente deve darne immediata comunicazione all'amministrazione indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre tre giorni il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante attestante la natura e la durata prevedibile della malattia. La giunta può disporre accertamenti per controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente, a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 23.

Congedi straordinari

All'impiegato, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

Il congedo straordinario spetta di diritto:

per contrarre matrimonio, nella misura di giorni 15;

per gravidanza e puerperio nella misura e con le modalità previste dalle norme che regolano la tutela delle lavoratrici madri;

per la partecipazione a concorsi o esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado abilitate al rilascio di titoli legali per un periodo complessivamente non superiore ad un mese l'anno, ai soli fini economici;

per attendere, ove sia mutilato o invalido di guerra, civile, del lavoro o per servizio o cieco civile, alle cure richieste dallo stato di invalidità limitatamente ad un periodo massimo di un mese l'anno, superato il quale il dipendente è posto in aspettativa.

I congedi straordinari sono considerati periodi di servizio utile a tutti gli effetti.

Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico Per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.

All'impiegato in congedo straordinario per il richiamo alle armi è corrisposto l'intero trattamento economico nonchè la eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

I congedi straordinari sono disposti dal presidente della giunta regionale.

Art. 24.

Aspettative

Gli impiegati chiamati a funzioni pubbliche elettive, a domanda, sono collocati in aspettativa, secondo le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Gli impiegati sono collocati altresì in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermità, per motivi di studio, secondo le norme dagli articoli seguenti.

Il collocamento in aspettativa è disposto dal presidente della giunta, su domanda del dipendente.

Può essere altresì disposto d'ufficio per servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi, con nomina di ruolo, del posto del dipendente collocato in aspettativa.

Art. 25.
Aspettativa per servizio militare

Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

Il dipendente richiamato alle armi è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per tale periodo l'amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio militare e l'intero trattamento economico spettante al dipendente.

Il tempo trascorso in aspettativa è considerato periodo di servizio a tutti gli effetti.

Art. 26.
Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente che intenda ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente della giunta che provvede entro quindici giorni.

Il presidente ha facoltà, per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta

Il perodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi familiari non e computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 27.
Aspettativa per infermità

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, l'esistenza di una malattia che impedisce temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione e attuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali ovvero da istituti specializzati di diritto pubblico segnalati dai predetti Istituti, con la presenza, a richiesta, del medico di fiducia del dipendente.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può protrarsi per un periodo continuativo di più di diciotto mesi.

Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono, altresì, a carico dall'amministrazione, le spese di cura comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Art. 28.
Aspettativa per motivi di studio

Il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio quando, per comprovati motivi, intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio.

Il dipendente è tenuto a presentare al presidente della giunta regionale idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio regolarmente compiuto è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Art. 29.
Cumulo di aspettativa

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di salute, per motivi di famiglia, o per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente in aspettativa per motivi di salute, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti, e ne faccia motivata richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a sei mesi.

Art. 30.
Adempimento delle prestazioni

L'impiegato adempie alle attribuzioni conferitegli nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.

L'impiegato nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli si attiene alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dalla giunta e dai responsabili dell'unità organizzativa o del gruppo di lavoro.

Non è comunque tenuto a svolgere attività che esorbitano dalle attribuzioni conferitegli.

L'impiegato regionale nell'ambito delle singole unità organizzative firma o sigla gli atti da esse predisposti e partecipa in applicazione del principio del lavoro di gruppo alla formazione di proposte per un più efficiente svolgimento dell'azione regionale.

L'impiegato è tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbano avvalersi dell'amministrazione regionale.

Alle domande degli interessati si provvede secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'impiegato è responsabile dei danni arrecati a terzi o alla amministrazione con la divulgazione di notizie non soggette a pubblicità in conformità dell'art. 55 dello statuto, di cui venga a conoscenza in ragione della propria attività.

Art. 31.
Orario di servizio

L'impiegato è tenuto a prestare la propria opera osservando l'orario di servizio giornaliero stabilito, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalla giunta regionale.

L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali per tutte le catagorie.

Art 32.
Lavoratori studenti

Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole secondarie e di qualificazione professionale statale o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale e nelle università, possono usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi, — fermo restando l'effettuazione dell'orario complessivo settimanale — e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.

Art. 33.
Residenza

L'impiegato deve stabilire la propria residenza in modo che non ne soffra il normale adempimento delle prestazioni di lavoro.

Art. 34.
Incompatibilità

L'impiegato non può esercitare alcun commercio o industria o professione nè assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati, anche temporanei, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che in società cooperative.

L'impiegato che contravvenga alle limitazioni di cui al primo comma viene diffidato dal presidente ad eliminare la causa di incompatibilità.

Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale, la decadenza dell'impiego.

Art. 35.

Responsabilità

Fermo quanto disposto per la responsabilità disciplinare nel successivo titolo VI, si applicano agli impiegati regionali le norme di cui alle vigenti leggi sulla contabilità dello Stato per le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili connesse all'esercizio delle loro funzioni.

Il deferimento all'organo competente a giudicare è preceduto da una deliberazione in proposito da parte del consiglio del personale previsto al successivo art. 45.

Art. 36.

Diritto di associazione e di attività sindacale

La tutela dei diritti e delle libertà sindacali dei dipendenti della Regione è regolata da apposita legge sulla base di accordi tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma valgono le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, numero 300, in quanto applicabili.

Art. 37.

Disposizioni generali

L'impiegato ha diritto ad una retribuzione in proporzione alla quantità ed alla qualità del suo lavoro in misura comunque sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Alla revisione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, ivi compreso quello di quiescenza e di previdenza, si provvede con legge regionale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su richiesta delle stesse, e comunque ogni triennio a partire dal 1° gennaio 1973.

Art. 38.

Composizione della retribuzione

La retribuzione è determinata secondo il criterio dell'omnicomprensività ed è composta:

dal trattamento economico previsto dalla presente legge per le singole qualifiche funzionali;

da una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento;

dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 39.

Progressione economica

Il trattamento economico iniziale di ciascuna qualifica funzionale è quello previsto nell'apposita colonna della allegata tabella *B*.

La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articola:

a) in tre classi di stipendio raggiungibili al 5°, 9° e 15° anno di servizio prestato con merito, pari rispettivamente al 12,50 %, 10 % e 10 % della retribuzione base;

b) in aumenti periodici per ogni biennio di permanenza nella qualifica senza demerito, pari al 2,50 % della retribuzione base.

Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno.

I dipendenti della Regione conseguono, dopo due anni di servizio prestato senza demerito, il trattamento economico di cui alla apposita colonna della tabella *B*.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali sono calcolati sul trattamento economico conseguito ai sensi del comma precedente da considerare come retribuzione base.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la loro maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

Su richiesta dell'impiegato, viene, altresì, a questi corrisposto, se meritevole, uno scatto biennale anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 40.

Lavoro straordinario

Sino a quando non sarà dato di attuare il principio della totale soppressione del lavoro straordinario, questo, per esigenze particolari di servizio è definito con regolamento in attuazione di accordi sindacali.

Art. 41.

Divieto di compensi accessori

Le eventuali indennità e compensi attribuiti all'impiegato per lo svolgimento di incarichi o per la partecipazione a comitati, commissioni ed altri organi collegiali, in dipendenza della sua qualità di impiegato o funzionario regionale, devono essere versate dagli enti debitori alla tesoreria della Regione in apposito fondo per attività culturali, assistenziali e ricreative del personale regionale, da gestirsi secondo i programmi deliberati dal consiglio del personale.

Art. 42.

Trattamento di missione e di trasferimento

Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorni eccedenti le otto ore:

Responsabile di settore	L.	7.000
Funzionario	»	6.000
Istruttore	»	5.500
Collaboratore	»	5.000
Operatore	»	4.700
Commersso	»	4.500
Ausiliario	»	4.000

Nel caso di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50 %.

Le missioni che comunque superino le 8 ore giornaliere vanno autorizzate dall'organo politico amministrativo preposto al settore operativo cui appartiene il dipendente o da un funzionario da esso delegato nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

Alla liquidazione della indennità di missione ed al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute, provvede per il personale del consiglio il servizio ragioneria ed economato del consiglio stesso e per il restante personale regionale il servizio provveditorato ed economato della giunta.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell'organo politico amministrativo preposto al settore operativo o di un funzionario da esso delegato. In tal caso il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di L. 40 per ogni chilometro percorso, considerando la via più breve.

Art. 43.

Aggiunta di famiglia

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia è stabilito nella misura prevista dalle vigenti norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Art. 44.

Trattamento di quiescenza e previdenza

Ai fini del trattamento assistenziale per malattia il personale regionale è iscritto in forma obbligatoria all'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà regolamentato con apposito provvedimento legislativo che prevederà la costituzione di un fondo autonomo gestito direttamente dalla Regione d'intesa con i rappresentanti del personale, salvaguardando in ogni caso le posizioni acquisite dal personale regionale negli enti di provenienza.

Ai dipendenti che cessano dal servizio è dovuta dalla Regione una indennità di buona uscita pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua per ogni anno di anzianità.

TITOLO QUINTO
AMMINISTRAZIONE

Art. 45.
Consiglio del personale

E' istituito il consiglio del personale con la seguente composizione:

il presidente della giunta regionale o un suo delegato che lo presiede;

due componenti designati dall'ufficio di presidenza del consiglio;

due componenti designati dalla giunta regionale;

quattro dipendenti regionali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il consiglio del personale è nominato dal presidente della giunta e dura in carica per lo stesso periodo del consiglio regionale.

Possono essere designati per ciascuna categoria di componenti altrettanti membri supplenti.

Il consiglio del personale esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, formula proposte per il miglioramento degli uffici e per il personale regionale e cura l'informazione dei dipendenti regionali sulle attività di loro interesse.

Art. 46.
Fascicolo personale

Tutti gli atti che concernono l'impiegato sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in un apposito indice allegato.

L'impiegato ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale in ogni tempo, anche dopo la cessazione del servizio e deve essere sentito prima dell'inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

L'amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

Art. 47.
Formazione ed aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento di ciascun impiegato nell'ambito delle direttive generali deliberate dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale, vengono assicurati, in base ad un programma pluriennale personale, concordato fra l'interessato, il componente la giunta ed il servizio del personale, mediante la partecipazione a corsi predisposti dalla Regione e a corsi esterni organizzati da enti ed istituti specializzati.

Nello stabilire il programma di formazione e di aggiornamento si tiene conto delle valutazioni di cui al successivo art. 48.

Le ore dedicate ad attività di formazione ed aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Sono adottate particolari iniziative di formazione per il periodo di prova.

Art. 48.
Valutazioni

Al fine di garantire una sempre migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione e delle attitudini personali dimostrate in servizio, le prestazioni di ciascun impiegato sono sottoposte a valutazione biennale, secondo i criteri generali indicati negli schemi valutativi deliberati dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio del personale.

I criteri in base ai quali saranno effettuate le valutazioni avranno riguardo al tempestivo, corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati, alla capacità di collaborazione con gli altri componenti l'unità organizzativa, allo sviluppo delle capacità professionali.

Art. 49.
Organi competenti e procedimenti di valutazione

La valutazione biennale per gli impiegati appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario spetta al presidente della giunta. Allo stesso presidente spetta anche la valutazione biennale per tutti gli altri impiegati, previo parere del rispettivo responsabile di unità.

La valutazione biennale è espressa in giudizio analitico con riferimento ai criteri ed agli elementi indicati negli schemi valutativi ed è comunicata per iscritto all'interessato.

Ove l'impiegato non intenda accettare la valutazione espressa può chiederne entro venti giorni dalla comunicazione il riesame da parte del consiglio del personale che esprimerà il proprio parere motivato con riferimento agli schemi suddetti, ai fini della deliberazione finale della giunta.

Le ulteriori modalità sono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 50.
Comando

L'impiegato regionale può essere comandato presso altro ente pubblico solo quando ciò si renda necessario in conseguenza della delega delle funzioni regionali a cui è addetto o della realizzazione di progetti ed altri adempimenti in attuazione di piani e programmi regionali.

Il dipendente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni inerenti alle funzioni delegate nell'ambito della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.

L'attribuzione delle mansioni specifiche è concordata tra la Regione e l'ente presso il quale è comandato, sentito il consiglio del personale.

Il comando è disposto dal presidente della giunta su delibera della giunta regionale, sentito l'interessato ed il consiglio del personale.

Art. 51.
Pubblicità

Tutti i provvedimenti di amministrazione del personale regionale sono pubblicati in apposita sezione del « Bollettino Ufficiale » della Regione.

TITOLO SESTO
DISCIPLINA

Art. 52.
Commissione di disciplina

Nel mese di gennaio dell'anno seguente alle elezioni del consiglio regionale, il presidente della giunta nomina la commissione di disciplina per il personale, composta da:

a) un presidente ed un supplente, designati dal consiglio regionale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dalla commissione consiliare per il personale;

c) un membro effettivo ed uno supplente designati dallo ufficio di presidenza del consiglio regionale;

d) un membro effettivo ed uno supplente designati dalla giunta regionale;

e) tre rappresentanti effettivi del personale e tre supplenti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tutti i componenti della commissione devono essere scelti al di fuori del consiglio regionale e del consiglio del personale.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 53.
Sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni: censura, ammenda disciplinare, sospensione dall'impiego, destituzione.

Art. 54.
Censura

La censura viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo e motivata.

La censura è inflitta dal presidente della giunta regionale.

Art. 55.
Ammenda

L'ammenda disciplinare è inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri d'ufficio, per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti, il pubblico.

L'ammenda disciplinare non può superare il 20% per una mensilità di stipendio e viene corrisposta in non piu di 12 rate mensili, dedotte dallo stipendio; il collocamento a riposo non esime dal pagamento delle rate residue.

Art. 56.

Sospensione dall'impiego

La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la conseguente riduzione dello stipendio alla metà, per non meno di due mesi e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta in caso di recidiva delle mancanze di cui all'articolo precedente e quando queste rivestano particolari gravità, nonchè per uso dell'impiego per fini di interesse personale.

Art. 57.

Destituzione

La destituzione è inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente, per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o privati.

Art. 58.

Competenza per le sanzioni disciplinari

L'ammenda disciplinare, la sospensione dall'impiego, la destinazione sono irrogate dal presidente della giunta su parere della commissione di disciplina adottato al termine del procedimento disciplinare.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 59.

Procedimento disciplinare

Il coordinatore o il responsabile delle unità organizzative, quando sussistano indizi tali da far ritenere che l'impiegato abbia commesso una infrazione disciplinare, invita il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta e dispone gli accertamenti del caso.

Ove gli elementi acquisiti non escludano che l'impiegato abbia commesso una mancanza disciplinare, il coordinatore o il responsabile. delle unità organizzative gli contesta per iscritto l'addebito, invitandolo a presentare le proprie giustificazioni entro 20 giorni.

Della contestazione e delle eventuali giustificazioni è trasmessa immediatamente copia al componente la giunta addetto agli affari del personale, a quello da cui l'impiegato dipende ed al presidente del consiglio per i dipendenti del consiglio regionale.

Gli accertamenti preliminari possono essere in ogni caso disposti anche dal componente la giunta addetto agli affari del personale o da quello da cui l'impiegato dipende o dal presidente del consiglio per i dipendenti del consiglio regionale.

Gli accertamenti sono disposti obbligatoriamente dal componente la giunta addetto agli affari del personale, quando ne sia fatta richiesta da un membro del consiglio regionale.

Per gli impiegati appartenenti alla qualifica di responsabile di settore la competenza per gli accertamenti preliminari e per il rinvio alla commissione di disciplina spetta al componente la giunta addetto agli affari del personale.

Art. 60.

Censura — Nomina del funzionario istruttore

Scaduto il termine per la presentazione delle giustificazioni ed in ogni caso entro 40 giorni dalla contestazione degli addebiti, il componente la giunta regionale da cui l'impiegato dipende. può proporre al presidente della giunta l'adozione del provvedimento di censura.

Entro lo stesso termine il componente la giunta regionale da cui l'impiegato dipende o l'impiegato interessato possono chiedere al presidente della commissione di disciplina la nomina di un funzionario istruttore.

L'impiegato può avvalersi di tale facoltà anche nei 20 giorni successivi a quello in cui gli è stata notificata la censura.

Il presidente è tenuto a dar corso a queste richieste.

La nomina del funzionario istruttore determina la decadenza della censura inflitta.

Al termine dell'inchiesta, sulla base degli elementi raccolti, il funzionario istruttore provvede ad integrare eventualmente la contestazione degli addebiti.

Art. 61.

Diritto alla difesa

L'impiegato, durante tutte le fasi della procedura seguenti alla contestazione degli addebiti ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti.

L'impiegato può altresì delegare la propria difesa alla associazione sindacale cui aderisce e cui conferisce mandato.

Il difensore ed i consulenti dell'impiegato hanno diritto ad assistere a tutte le indagini; a tal fine il funzionario istruttore o il consulente avvertono l'impiegato ed il suo difensore con almeno 48 ore di anticipo, dell'ora e del luogo fissati per la assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute il funzionario istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.

Art. 62.

Supplemento di indagini

La commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti al funzionario istruttore, fissandogli un termine per provvedere.

La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova.

Art. 63.

Rinvio

I rapporti col procedimento penale, la destituzione di diritto, la sospensione cautelare, la contestazione degli addebiti, l'inchiesta disciplinare e la commissione di disciplina sono regolati dagli articoli 85, 88, I, IV, e V C, dall'89 al 92, dal 96 al 99, 104, da 108 a 112, da 114 a 122 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, intendendosi sostituito al Ministro il presidente della giunta, al capo del personale il presidente della commissione di disciplina e alla sospensione dalla qualifica la sospensione dall'impiego.

Negli articoli 111 e 112 il capo del personale si intende sostituito dal componente la giunta regionale preposto al settore.

La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 è disposta dal presidente della commissione di disciplina.

La giunta regionale curerà la redazione e la pubblicazione di un testo coordinato delle norme concernenti la disciplina del personale.

CESSAZIONE E RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 64.

Causa di cessazione del rapporto di impiego

La cessazione del rapporto di impiego avviene:

a) per collocamento a riposo;

b) per dimissioni volontarie;

c) per decadenza;

d) per dispensa;

e) per causa di morte.

Art. 65.

Collocamento a riposo

Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio indipendentemente da ogni altra causa al compimento del 65° anno di età, ovvero al raggiungimento del servizio massimo pensionabile e comunque non oltre il 65° anno di età.

Art. 66.

Dimissioni volontarie

Il dipendente, può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 67.

Decadenza

Oltre che nei casi di cui alla presente legge, la decadenza dall'impiego è disposta da parte del presidente della giunta:

a) perdità della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici;

b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero, rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni.

In tale ultimo caso la decadenza è disposta previa diffida all'interessato da parte del presidente della giunta, da comunicarsi al domicilio dichiarato.

Art. 68.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è adottata quando sia stata accertata l'invalidità permanente del dipendente a prestare servizio.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto all'indennità di liquidazione, al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 69.

Dispensa per invalidità permanente

Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.

La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità, a domanda del dipendente.

Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso è adottato, con delibera motivata, dalla giunta regionale, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.

Il collegio medico è composto da tre membri di cui uno nominato dalla giunta regionale, uno designato dall'interessato e uno scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzione di presidente.

In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro esso viene designato dall'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale presta servizio il dipendente.

Qualora entro 60 giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, si provvede di ufficio. L'onorario di tutti i componenti il collegio medico è a carico della Regione.

Art. 70.

Riammissione in servizio

La dipendente dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana, quando tale perdita si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, ove abbia riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o scioglimento del matrimonio, può essere riammessa in servizio.

La dipendente riammessa è collocata nella qualifica funzionale cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

Art. 71.

Personale del consiglio regionale

I provvedimenti concernenti i dipendenti in servizio presso gli uffici del consiglio regionale sono adottati dal presidente della giunta regionale o dalla giunta d'intesa rispettivamente col presidente del consiglio o con l'ufficio di presidenza.

TITOLO SETTIMO

NORME TRANSITORIE

Art. 72.

Il personale di ruolo e non di ruolo, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e messo a disposizione della Regione in attuazione dei relativi decreti delegati, il personale di ruolo e non di ruolo comandato o distaccato dallo Stato e dagli enti locali a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e il personale dell'ex C.R.P.E. già in servizio presso la Regione è inquadrato nella qualifica prevista dalla presente legge, in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella *C*, con effetto giuridico ed economico dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli dipendenti presso la regione Abruzzo.

E' consentito, altresì, l'inquadramento nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge del personale amministrativo, didattico e di servizio assunto a tempo determinato nel corso dell'anno addestrativo 1972-73, nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione presso sedi occasionali, isolate e presso gli ex centri INAPLI — INIASA — ENALC.

L'inquadramento avviene in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella *C*, con effetto giuridico ed economico dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio presso la regione Abruzzo e con esclusione del personale che abbia un rapporto di impiego pubblico con altre amministrazioni.

Al personale di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni svolte, oppure, alle sole mansioni disimpegnate per un periodo di almeno due anni.

L'inquadramento di cui al comma precedente avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che abbia avuto prima del 30 aprile 1973, un rapporto funzionale con la Regione a livello di mansioni esecutive, sarà immesso a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli regionali, nella corrispondente qualifica, previa apposita prova di idoneità effettuata in base alle modalità stabilite dal consiglio regionale.

I benefici dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 in favore del personale statale trasferito alla Regione sono estesi al personale di ruolo e non di ruolo degli enti locali comandato ed al personale statale distaccato alla Regione.

I benefici di cui al precedente comma non si applicano al predetto personale che abbia conseguito promozione in data successiva a quella di decorrenza dell'inquadramento.

Sono fatti salvi i diritti per l'inquadramento conseguente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

I criteri di cui al presente articolo si applicano altresì in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione successivamente all'entrata in vigore della presente legge, semprechè la richiesta di comando sia stata deliberata dalla giunta regionale antecedentemente a copertura degli organici provvisori approvati dal consiglio regionale.

Le norme del presente articolo si applicano al personale che sarà trasferito alla Regione in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972, n. 1036 nonchè al personale che sarà trasferito in base a successive leggi dello Stato.

E' fatta salva la facoltà per tutto il personale di optare per l'inquadramento alle date di adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma del successivo art. 73 anzichè alla data di cui al capoverso.

L'opzione deve essere espressa con domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale è inquadrato, in ogni caso, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti nella tabella *A*, per le relative qualifiche funzionali, purchè esista capienza nei posti previsti nelle altre qualifiche funzionali nell'ambito del totale dei posti indicati nella tabella medesima.

In conseguenza dell'applicazione del comma che precede risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici delle singole qualifiche funzionali di cui alla tabella *A*.

Art. 73.

Commissione per l'inquadramento

L'inquadramento nei ruoli regionali, a norma dei precedenti articoli è deliberata dalla giunta sentita la commissione per l'inquadramento composta come segue:

Presidente:

presidente della giunta regionale o un suo delegato.

Componenti:

due membri designati dall'ufficio di presidenza del consiglio;

due membri designati dalla giunta regionale;

quattro dipendenti regionali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il provvedimento di inquadramento deve essere adottato per il personale trasferito tra il 31 e il 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il restante personale è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 30 giorni, nei successivi 60.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammesso il ricorso al consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di notifica del medesimo.

Per il personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale l'inquadramento è adottato d'intesa con l'ufficio di presidenza sentita la commissione di cui al primo comma.

Art. 74.

Ricostruzione della carriera

Al presente inquadramento nei ruoli regionali, a norma dei precedenti articoli, viene riconosciuta l'anzianità del servizio, comunque prestato, alle dipendenze di enti pubblici, anteriormente all'inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato. Tale servizio è valutato:

per intero, se prestato nella carriera corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento;

per il 75 % nella carriera immediatamente inferiore;

per il 50 %, se prestato nelle altre carriere.

Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva, computata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali, restasse un residuo, questo verrà conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento di stipendio successivo all'inquadramento medesimo.

Art. 75.

Trattamento economico

Per i dipendenti di cui all'art. 72 il termine di due anni previsto dall'art. 39 è ridotto a un anno.

Agli stessi dipendenti sono attribuiti, anche ai fini della ricostruzione della carriera, 4 classi di stipendio al 5°, 9°, 15° e 25° anno di servizio prestato senza demerito nella qualifica, pari rispettivamente al 20 %, 20 %, 15 % e 11 % della retribuzione base.

Sono altresì attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di permanenza con merito nella qualifica, pari al 2,50 % della retribuzione base.

In alternativa alla ricostruzione della carriera, come previsto dall'art. 74, se più favorevole, al personale che verrà inquadrato nella stessa qualifica funzionale di cui alla tabella *C*, di raffronto, verrà in ogni caso garantita la retribuzione di cui alle fasce A), B), C), D), e E) stabilite nell'allegata tabella *D*.

Nel caso in cui il trattamento economico attribuito, a norma dei precedenti articoli, fosse inferiore a quello in godimento, al dipendente viene attribuito un aumento in percentuale sulla retribuzione base pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello riconosciuto dalla Regione.

Art. 76.

Corresponsione dei benefici economici

La differenza tra il trattamento economico attribuito dalla Regione e quello in godimento prima dell'inquadramento nei ruoli regionali viene corrisposto nelle seguenti modalità:

50 % in sede di primo inquadramento;

50 % nei due successivi esercizi, salvo diversi accordi tra Regione e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 77.

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

La Regione riconosce a tutti gli effetti al personale di cui all'art. 72 della presente legge, l'anzianità ed il servizio utile a pensione, compresi quelli riscattati o che saranno riscattati, assumendo in proprio e per quanto le compete, i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle more di approvazione della legge prevista dal secondo comma dell'art. 44, la Regione garantisce e liquida al dipendente a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione in misura non inferiore ai 9/10 di quello che la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, della indennità di buona uscita e della ricostruzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di detto personale verranno regolati con successivi accordi tra le amministrazioni di provenienza, gli istituti e le casse di previdenza e le Regione.

Art. 78.

Benefici agli ex combattenti

Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 79.

Esodo volontario

L'esodo volontario verrà disciplinato di volta in volta con legge regionale previa intesa con le organizzazioni sindacali e sentito il consiglio del personale.

Art. 80.

Onere finanziario

Al presumibile onere annuale valutabile in L. 4.938 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nelle spese correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali degli anni successivi in relazione a stipendi ed altri assegni fissi al personale e agli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali.

Art. 81.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 agosto 1973

CRESCENZI

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA

	Contingenti numerici provvisori
Ausiliario	n. 7
Commesso	» 190
Operatore	» 100
Collaboratore	» 350
Istruttore	» 420
Funzionario	» 95
Responsabile di settore	» 70
Totale	n. 1.232

TABELLA *B*

Qualifiche funzionali	Retribuzione annua lorda Iniziale	Base (dopo due anni)
Ausiliario	1.200.000	1.250.000
Commesso	1.400.000	1.600.000
Operatore	1.450.000	1.920.000
Collaboratore	1.700.000	2.400.000
Istruttore	2.000.000	3.000.000
Funzionario	2.300.000	3.750.000
Responsabile di settore	3.000.000	4.320.000

Compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e, se del caso, l'aggiunta di famiglia, l'indennità di missione, il compenso del lavoro straordinario effettivamente prestato.

Competono, altresì, scatti biennali del 2,50 % sulla retribuzione base per ogni biennio di permanenza nella qualifica e classi di stipendio al quinto, nono e quindicesimo anno di servizio, pari rispettivamente al 12,50 %, 10 % e 10 % della retribuzione base, intendendosi per tale quella raggiunta dopo due anni.

TABELLA *C*

QUALIFICHE RICONOSCIUTE DOPO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748

Fascia funzionale nell'amministrazione regionale	Nell'amministrazione dello Stato	Negli enti locali	INAPLI - INIASA - ENALC
Ausiliario . .	Addetti alla pulizia	Addetti alla pulizia	Addetti alla pulizia
Commesso . . .	Custode, commesso capo, commesso, operaio comune	Custode, commesso, bidello, commesso capo, cantonieri, ed operai comuni in genere	Usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati
Operatore .	Operaio qualificato: autista, meccanico, macchinista ed equiparati	Operaio qualificato: autista, meccanico, macchinista, capo cantoniere, idraulico, elettricista, muratore e falegname	
Collaboratore	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa, operaio specializzato, sorvegliante, idraulico, guardia di sanità	Applicato, centralinista, dattilografo, VV.UU., magazziniere, vigile sanitario, guardacaccia, guardapesca, ecc.	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva
Istruttore . .	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa	Tutte le qualifiche della carriera di concetto
Funzionario	Consigliere, direttore di sezione, segretario di comune di III e IV classe ed equiparati	Segretario di sezione, ingegnere di sezione, direttore di biblioteca, vice segretario capo, vice direttore ragioneria, architetto, ecc.	Tutte le qualifiche della carriera direttiva con esclusione delle qualifiche di capo divisione, ispettore generale e direttore generale
Responsabile di settore	Direttore di divisione, agg. I e II parametro, primo dirigente, dirigente superiore, segretario generale di provincia e di comune di I e II classe	Ingegnere capo, vice segretario generale, direttore I.P.I., direttore di ragioneria, direttore di laboratorio provinciale di igiene, ecc.	Capo divisione, ispettore generale, direttore generale ed equiparati

TABELLA *D*

Punto di primo inquadramento nell'amministrazione regionale		Qualifiche riconosciute dopo l'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, personale proveniente da:		
		Amministrazioni statali	Enti locali	INAPLI - INIASA - ENALC
Livello	Anno di corrispondenza	Qualifica rivestita in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 68	Qualifica rivestita all'atto del passaggio alla Regione	Qualifica rivestita all'atto del passaggio alla Regione
A	5°	Commesso, autista, coadiutore, segretario, direttore di sezione ed equiparati	Commesso, aiutante teorico, operaio comune, assistente di laboratorio d'igiene e personale di tutte le carriere al parametro iniziale	Bidello, usciere, custode, consigliere di II e III classe, segretario, applicato, archivista, usciere capo, ed equiparati
B	10°	Commesso capo, capo rimessa, coadiutore principale, segretario principale, direttore di divisione aggiunto primo parametro ed equiparati	Commesso capo, capo rimessa, bidello capo, personale della carriera esecutiva, concetto e direttiva al II parametro	Commesso, capo sezione ed equiparati, I segretario, I archivista
C	15°	Commesso capo con 5 scatti, capo rimessa con 5 scatti, assistente rurale principale con 5 scatti	Commesso capo, capo rimessa, capo cantoniere, ecc., tutti con 5 scatti	Capo servizio ed equiparati, segretario principale archivista capo commesso equiparati con 5 scatti
D	25°	Coadiutore superiore, segretario capo, direttore di divisione aggiunto II parametro ed equiparati, ispettore generale ed equiparati	Segretario capo, geometra capo, ragioniere capo, archivista capo nonchè il restante personale esecutivo e direttivo al parametro terminale	Segretario capo, archivista superiore
E	30°	Coadiutore superiore con 5 scatti, segretario capo con 5 scatti ed equiparati, ispettore generale e equiparati con 5 scatti	Personale delle carriere esecutive, concetto, direttiva alla carriera terminale cui competono 5 scatti	Segretario capo, archivista superiore con 5 scatti

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1973, n. **33.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente « Norme per lo statuto del personale » approvato dal consiglio regionale il 28 giugno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 2 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale concernente « Norme per lo statuto del personale » approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1973, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) il secondo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete allo impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto »;

2) il terzo comma dell'art. 28 è soppresso;

3) il secondo comma dell'art. 37 è così sostituito:

« Ogni triennio, a partire dal 1° gennaio 1973, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale della Regione.

All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

4) l'art. 40 è sostituito dal seguente:

« Sino a quando non sarà dato di attuare il principio della totale soppressione del lavoro straordinario, questo, per esigenze particolari di servizio, è definito con legge regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 agosto 1973

CRESCENZI

(11362)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1973, n. **34.**

Sostituzione della parola « nomina » con la parola « designazione » nell'art. 2, lettera a) — terza alinea, della legge regionale 30 novembre 1972, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 del 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine « nomina » posto all'art. 2, terza alinea, della legge regionale 30 novembre 1972, n. 26, concernente le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali, è sostituito con il termine « designazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 agosto 1973

CRESCENZI

(11363)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.